



PROVINCIA DI PRATO

Decreto del Presidente n° 20 del 01/08/2024

Oggetto: **Convocazione dei comizi elettorali per l'elezione del consiglio provinciale nella giornata di domenica 29 settembre 2024**

IL PRESIDENTE

Vista la legge 7 aprile 2014 n. 56 recante "Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni dei comuni" e successive modifiche e integrazioni e in particolare i commi dal 67 al 77 dell'articolo 1;

Visto lo Statuto della Provincia di Prato;

Richiamati:

- la circolare del Ministero dell'Interno n. 32 del 1° luglio 2014 contenente le "Linee guida per lo svolgimento del procedimento elettorale" di cui alla legge n. 56/2104;
- la circolare del Ministero dell'Interno n. 35 del 25 agosto 2014 concernente la modifica della legge 56/2014 sul procedimento per le elezioni di secondo grado, a seguito della conversione in legge del d.l. 90/2014;
- la circolare del Ministero dell'Interno n. 38 del 19 settembre 2014 concernente la rilevazione dei risultati ufficiali delle consultazioni;
- l'art. 1, comma 79, lett.b) della legge n. 56 del 2014 (come modificato dall'art. 1, comma 9-ter, legge n. 21 del 2016) che stabilisce che le elezioni del Presidente della Provincia e del Consiglio provinciale sono indette e si svolgono entro 90 giorni dalla scadenza per fine del mandato;
- il D.L. 29 gennaio 2024, n. 7 convertito con la legge di conversione 4 marzo 2022, n. 18 che reca "*Disposizioni urgenti per le consultazioni elettorali dell'anno 2024 e in materia di revisione delle anagrafi della popolazione residente e di determinazione della popolazione legale;*"

Atteso che:

- il Consiglio Provinciale uscente è stato eletto in data 18 dicembre 2021;
- il Consiglio dura in carica due anni ai sensi dell'art. 1 comma 68 della legge 56/2014;
- cinque dei sette comuni appartenenti al territorio provinciale sono stati interessati dalle elezioni amministrative tenutesi nei giorni 8 e 9 giugno;
- ai sensi dell'art. 1 comma 79 lett. b) della legge 56/2014 le elezioni del presidente e del consiglio si svolgono "*successivamente a quanto previsto alla lettera a), entro novanta giorni dalla scadenza per fine del mandato ovvero dalla decadenza o scioglimento anticipato degli organi provinciali. Al fine di garantire l'effettiva rappresentatività degli organi*"

eletti, anche con riferimento all'esigenza di assicurare la loro piena corrispondenza ai territori nonché un ampliamento dei soggetti eleggibili, qualora i consigli comunali appartenenti alla circoscrizione elettorale provinciale, eventualmente interessati al turno annuale ordinario delle elezioni per il loro rinnovo ai sensi dell'articolo 1, comma 1, della legge 7 giugno 1991, n. 182, dovessero essere tali da far superare la soglia del 50 per cento degli aventi diritto al voto, il termine è differito al quarantacinquesimo giorno successivo all'ultima proclamazione degli eletti.”

Rilevato che nell'iter di conversione del D.L. 29 gennaio 2024, n. 7, all'articolo 1 è stato aggiunto il comma 4-bis che dispone: *“Limitatamente alle province che nell'anno 2024, per effetto dell'articolo 1, comma 79, lettera b), secondo periodo, della legge 7 aprile 2014, n. 56, sono tenute al rinnovo elettorale dei propri organi entro il quarantacinquesimo giorno successivo all'ultima proclamazione degli eletti nei comuni interessati al voto nel turno ordinario annuale, il termine per lo svolgimento delle elezioni provinciali è differito al 29 settembre 2024. Fino al rinnovo degli organi di cui al presente comma è prorogata la durata del mandato di quelli in carica e dei loro componenti anche in caso di decadenza dagli organi nei comuni di appartenenza. Resta fermo il termine di novanta giorni per il rinnovo elettorale delle province non rientranti nella fattispecie richiamata al primo periodo”*;

Dato atto che occorre provvedere al rinnovo del Consiglio provinciale mediante elezioni di secondo grado che si svolgeranno, per tutte le Province interessate dalle consultazioni nell'anno 2024, in data 29 settembre 2024;

D E C R E T A

- 1) di convocare i comizi elettorali per l'elezione del Consiglio della Provincia di Prato per il giorno **domenica 29 settembre 2024**;
- 2) le operazioni di voto si svolgeranno nell'unica giornata di **domenica 29 settembre 2024 dalle ore 8 alle ore 20** nel seggio unico costituito presso la sede della Provincia di Prato, in Via Ricasoli 25 a Prato;
- 3) sono elettori i Sindaci e i Consiglieri comunali dei Comuni ricompresi nel territorio della provincia in carica alla data delle elezioni indicata al punto 1);
- 4) le liste elettorali sono presentate presso l'Ufficio elettorale costituito presso la Provincia di Prato, sita in Via Ricasoli 25 a Prato nei seguenti giorni e orari:
 - dalle ore 8 alle ore 20 del giorno **domenica 8 settembre 2024** (ventunesimo giorno antecedente il giorno delle elezioni);
 - dalle ore 8 alle ore 12 del giorno **lunedì 9 settembre 2024** (ventesimo giorno antecedente la votazione);
- 5) le modalità e i moduli per la presentazione delle liste e dei contrassegni, nonché la disciplina di dettaglio del procedimento elettorale saranno contenute in apposite istruzioni operative rese disponibili sul sito istituzionale dell'ente, nell'apposita sezione dedicata alle elezioni provinciali;

D I S P O N E

- la pubblicazione del presente provvedimento all'Albo Pretorio on line della Provincia di Prato e sul sito istituzionale dell'Ente nella sezione “Elezioni provinciali 2024”;

- la trasmissione del presente provvedimento tramite posta certificata ai Comuni della Provincia per

Documento sottoscritto con firma digitale. L'originale informatico è stato predisposto presso la Provincia di Prato ai sensi del D.Lgs 82/2005 e conservato in conformità alle regole tecniche. Nella copia analogica la sottoscrizione con firma autografa è sostituita dall'indicazione a stampa del nominativo del soggetto responsabile secondo le disposizioni di cui all'art. 3 del D.Lgs 39/1993.

la pubblicazione sui rispettivi siti istituzionali e al Prefetto di Prato.

Il Presidente
Simone Calamai